

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

SUL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA
DELL'ORDINAMENTO UNIVERSITARIO

(Assemblea, 10-11 febbraio 1971, 123/78)

PREMESSA

Nel corso del dibattito svolto dall'Assemblea del CNEL, in ordine all'indagine del CENSIS sugli aspetti sociali ed economici della situazione universitaria italiana (sedute dell'8 e del 9 ottobre 1970), venne sollecitata da più parti una iniziativa di studio dei problemi concernenti la riforma dell'ordinamento universitario, sulla base dei seguenti testi di legge pendenti dinanzi alla 6ª Commissione permanente del Senato:

“Riforma dell'ordinamento universitario” (612);

“Modifica dell'ordinamento universitario” (30), di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

“Nuovo ordinamento dell'Università” (394), di iniziativa dei senatori Germanò ed altri;

“Provvedimenti per l'Università” (408), di iniziativa dei senatori Gronchi ed altri;

“Riforma dell'Università” (707), di iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri;

“Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti” (229), di iniziativa dei senatori Baldini e De Zan;

“Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università” (236), di iniziativa del senatore Formica;

“Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola” (81), di iniziativa dei senatori Romano ed altri.

A tal fine, l'on. Presidente del CNEL assunse l'iniziativa di costituire un Comitato Referenze con l'incarico di approfondire i problemi suddetti e di riferirne all'Assemblea per le determinazioni conseguenti.

Detto Comitato, costituito in data 11 novembre 1970 e presieduto dallo stesso Presidente Campilli, venne composto dai Consiglieri Beniamino Andreatta, Mario Bandini, Mario Alberto Coppini, Giuseppe Fanelli, Fernando Montagnani, Ruggero Ravenna, Mario Romani, Armando Roveri, Vincenzo Saba, Angelo Senin, Rosario Toscano.

Esso si riunì il 19 novembre 1970, proseguendo l'esame nelle sedute dei giorni 27 novembre, 4, 11 e 18 dicembre 1970 e 7, 8, 14 e 15 gennaio 1971.

Al Consigliere Romani venne conferito l'incarico di un esame preliminare e di una illustrazione critica del testo della riforma universitaria quale risulta dalla conclusione dei lavori condotti, in sede referente, dalla suddetta Commissione senatoriale.

Al termine di tale primo ciclo di lavori del Comitato, venne confermato al Consigliere Romani l'incarico di Relatore, con il mandato di redigere uno schema di relazione per l'approvazione collegiale e la trasmissione degli atti all'Assemblea per il seguito di competenza.

CONSIDERAZIONI GENERALI

All'inizio dei suoi lavori, il Comitato si è posto il problema di delineare i motivi e gli obiettivi essenziali della riforma assunta come oggetto dal disegno di legge in esame, muovendo da alcune constatazioni sulle gravi difficoltà in cui si dibattono attualmente le Università, constatazioni risultanti dallo svolgimento di una prima tematica proposta dal Consigliere relatore. Su tale base, il Comitato ha ritenuto di poter ravvisare l'estrema complessità dell'attuale questione universitaria, più che nella scarsità di analisi relative alle carenze maggiori del lavoro universitario, nella mancanza di creatività e di chiarezza intorno agli obiettivi da raggiungere con ogni intervento migliorativo e, quindi, intorno alla "idea" di Università da realizzare nel futuro.

In effetti, non è difficile convenire sul riconoscimento del fatto che la società italiana sta vivendo una fase di trasformazione intensissima, le cui conseguenze investono tutto e tutti, senza esclusione delle istituzioni universitarie. Per queste, anzi, le conseguenze del processo in corso di generale mutamento, assumono un marcato carattere di vera e propria crisi, poiché tale processo si collega nei suoi fattori principali al rapido ritmo di crescita delle risultanze della ricerca scientifica e delle sue applicazioni tecnico-organizzative, nonché al parallelo incremento della domanda di formazione e dell'aspirazione a dominare in termini di vita civile le polyvalenti opportunità offerte dall'intensificarsi del ritmo del progresso scientifico-tecnico.

In un Paese come il nostro, tanto debole e sperequato culturalmente, quanto vivace e fervido nelle aspirazioni, il condizionamento negativo dei precedenti remoti e prossimi dal punto di vista della consistenza e della distribuzione del patrimonio di conoscenze, non può non aggravare massicciamente la crisi delle Università. Mortificate dalla tradizionale uniformità e rigidità degli ordinamenti e delle strutture, queste, già scarsamente dotate per ben assolvere i loro compiti di ricerca in alcuni campi fondamentali, devono assorbire senza alcuna possibilità di adeguamento autonomo, non solo il rapido incremento delle leve giovanili, ma anche la nuova domanda di servizi di ricerca e di formazione proveniente dalle varie articolazioni della società civile.

Se sono sin troppo note le carenze conseguenti e la correlata emarginazione sociale del lavoro universitario, non altrettanto note sembrano essere, come già osservato, le prospettive e gli strumenti validi per una rifondazione di tale lavoro, consapevole delle caratteristiche e delle esigenze di fondo del nuovo quadro ambientale che si è creato.

Il Comitato si è, quindi, domandato se in una tale fase di rapido mutamento degli equilibri civili, in un Paese come il nostro, sia da considerare possibile la formulazione rigorosa di una "idea" di Università da porre a base di un disegno di intervento migliorativo.

Non ignorando le difficoltà comuni, sotto questo profilo, alle grandi tradizioni ed ai grandi modelli di vita universitaria europei ed extra-europei, generalmente coinvolte da ripensamenti ed innovazioni quanto mai significativi proprio per il loro far seguito a successi più che secolari, il Comitato, dopo attento esame, non ha ritenuto di poter rispondere positivamente all'interrogativo posto; o meglio, ha ritenuto possibile una risposta solo parzialmente positiva, in quanto non formulabile in univoci e rigidi schemi concettuali da proporre e da applicare, ma solo in termini di prospettive ritenute più adatte al nostro presente ed al nostro futuro, da sperimentare e da valutare progressivamente. Abbandonato perciò ogni tentativo di precisazione in astratto di presunte forme ottimali di svolgimento del lavoro universitario, ha cercato di individuare alcuni contenuti ed alcune linee operative essenziali, aperte ad ogni possibilità di sperimentazione e di ulteriore innovazione, in grado di dare ricchezza applicativa e fecondità di valutazione critica ad ogni sforzo di riforma. Naturalmente, tale individuazione muove dalla consapevolezza profonda della necessità di riconquistare una coerenza il più possibile forte tra l'attività universitaria e le domande della società italiana, così come emergono dalla complessa realtà odierna e così come possono essere interpretate e sintetizzate da chi ha del progresso civile una visione completa ed equilibrata, sorretta dai convincimenti di libertà, di responsabilità, di umanizzazione, tanto necessari in ambienti dominati da elevati ritmi di progresso scientifico e tecnologico.

A seguito di tale ricerca, il Comitato ha, quindi, ritenuto che i punti essenziali di impegno dell'Università italiana, intorno ai quali stima sia quanto mai urgente co-

struire, prima nel costume di tutti i responsabili che in norme di ordinamento, la nuova realtà universitaria rispondente alle esigenze di una società in rapido sviluppo, si debba individuare:

a) nel contributo da offrire ad una intensa ripresa della ricerca scientifica spontanea di base e di quella programmata sui grandi temi che maggiormente interessano la vita civile;

b) nel contributo da offrire alla realizzazione di un processo di formazione continua; nella ricerca scientifica e per la ricerca scientifica, articolato in modi e forme tali da portare al congiunto sviluppo delle capacità dirigenziali e professionali, con quelle proprie dei docenti-ricercatori, superando ogni anacronistico limitarsi al rilascio di titoli di pseudo-garanzia a giovani sempre più esposti a gravi delusioni dopo il loro ottenimento;

c) nel contributo da offrire alla animazione culturale dell'intera società per arricchire i cittadini di disponibilità al mutamento, di consapevolezza e senso di responsabilità, di creatività nell'innovare. Tale animazione, intimamente connessa ai contributi precedenti, deve attuarsi mediante assunzione diretta di progetti di ricerca e di educazione permanente, capaci di ricollocare le singole Università al centro della vita sociale.

Formulate tali precisazioni, il Comitato, ben consapevole dei termini del mandato ricevuto, così come risultano in premessa, termini implicanti una valutazione di schemi normativi esistenti e non la elaborazione di schemi nuovi, è passato all'esame analitico del disegno di legge n. 612 (Senato della Repubblica), recante provvedimenti di riforma dell'ordinamento universitario.

In rispondenza ai convincimenti acquisiti nel corso di tale esame, i criteri di autonomia, di partecipazione, di effettivo esercizio del cosiddetto diritto allo studio, posti alla base del disegno di legge in questione, nonché gli impegni per la espansione quantitativa del personale docente e non docente e delle dotazioni finanziarie a disposizione delle Università nel disegno stesso previsti, sono apparsi in linea di massima al Comitato, anche in alcune loro applicazioni principali di carattere strutturale, adatti a far procedere nella direzione individuata e, quindi, a migliorare sostanzialmente l'attività universitaria nell'immediato futuro.

Il Comitato, però, ha ritenuto di dover segnalare alcune manchevolezze nella concezione dei suddetti criteri e alcune insufficienze nella loro applicazione legislativa. Ha quindi orientato le sue valutazioni ed il suo ulteriore tentativo di recare un contributo al perfezionamento del disegno di legge in esame, da un lato nel rendere esplicite le sue opinioni intorno all'auspicata maggior chiarezza nel sistema dei principi animatori delle norme e, dall'altro, nel precisarne alcune vie di applicazione me-

glio adeguate, pur nell'ambito delle proposte tecnicamente formulate dalla 6ª Commissione permanente del Senato.

I risultati cui è pervenuto, vengono quindi esposti separatamente, nelle "Osservazioni di principio" e nelle "Proposte di emendamento" che seguono.

I.

OSSERVAZIONI DI PRINCIPIO

I. – Il principio della autonomia universitaria dovrebbe essere assunto secondo un contenuto più ampio ed equilibrato, ossia non slegato dalle esigenze di continuo, sostanziale rapporto tra le responsabilità sostanziali delle Università e le esigenze della società civile.

Sotto questo profilo risulta, quindi, necessario un ridimensionamento della accentuazione nel disegno di legge assunta in termini di autonomia dagli organismi centrali che la dovrebbero garantire (Consiglio nazionale universitario), a favore di una più ampia sfera di discrezionalità da attribuire alle singole Università, le autentiche portatrici delle esigenze di libertà della ricerca e della formazione a livello superiore.

A maggior ragione, si dovrebbe favorire un contenimento dei compiti e delle attribuzioni conferiti in questa delicata materia al potere esecutivo statale e per esso, in particolare, al Ministero competente.

In questa più corretta concezione dell'autonomia, non può sfuggire la necessità di superare il condizionamento derivante dal cosiddetto valore legale dei titoli rilasciati dalle Università (mantenuto, sia pure limitatamente ai titoli di primo ciclo – diploma e laurea –, dalle norme in esame), condizionamento che inevitabilmente conduce ad una "libertà vigilata" e costretta, nei momenti più qualificanti della vita universitaria, da modelli di struttura e da tipologie obbligate che il sistema prevede con uniformità generalizzata e, quindi, in aperta antinomia con la valorizzazione dei presupposti autonomici dei singoli atenei.

La conseguenza più evidente di questa antinomia è quella che si manifesta a proposito delle cosiddette Università libere, per le quali la "libertà" si riduce ad una disciplina di struttura e di attività nei loro rispettivi statuti, da estrinsecare "non in contrasto con i principi informativi e con le strutture previste dalla legge", come contestualmente si esprime l'art. 6 del disegno di legge all'esame.

II. – In relazione a tale concetto più ampio e più equilibrato di autonomia, il principio della partecipazione non dovrebbe essere sostanzialmente limitato a quella che si potrebbe definire partecipazione "dall'interno", ossia alla partecipazione alle

responsabilità di governo delle Università delle cosiddette "componenti" universitarie, ma dovrebbe essere ampliato, in modo da accogliere l'idea di un sostanziale apporto delle varie forze presenti nelle società locali.

Tale principio, così ampliato, dovrebbe essere in particolare posto a base della costruzione di un permanente collegamento tra le singole Università e la nuova dimensione di governo della vita locale rappresentata dall'Ente Regione.

III. — I modi e le forme di attuazione del cosiddetto diritto allo studio sul piano universitario dovrebbero essere ripensati in funzione della necessità di giungere ormai a configurare un diritto del cittadino alla disponibilità dei mezzi e delle strutture per realizzare una sua formazione continua e permanente, nonché della necessità di un loro collegamento con forme di intervento e di sostegno ai livelli di istruzione scolastica precedenti quello universitario, tanto condizionanti le possibilità di autonomo sviluppo della personalità giovanile e, quindi, di autoeducazione permanente del cittadino.

IV. — L'importanza fondamentale del rapporto tra il progresso scientifico e tecnico ed il progresso in termini di consapevolezza generale, rappresentato dall'autoeducazione permanente, fa risaltare con evidenza sin troppo immediata l'assenza tra i principi ispiratori del disegno di legge di quello relativo alla responsabilità ed ai compiti dell'Università nell'avvio e nel sostegno di un processo di educazione permanente nel nostro Paese, sia nel campo della ricerca e del ripensamento dell'attività formativa interna, sia in quello della sperimentazione di iniziative esterne in collaborazione con le varie istanze rappresentative delle società locali.

Proposte di emendamento

In tema di coerente applicazione dei principi ispiratori alle articolazioni essenziali del disegno di legge, il Comitato pur rendendosi conto delle difficoltà insite nel suggerire modifiche applicative in presenza di criteri di base a suo giudizio non del tutto soddisfacenti, ha ritenuto di poter formulare talune essenziali proposte che si limitano ai punti salienti delle normative, tralasciando altri minori suggerimenti pur proponibili nella "lettura" del testo.

Le proposte di emendamento vengono formulate con riferimento alla distribuzione della materia nei singoli titoli del disegno di legge, nel presupposto di una indicazione dei concetti emersi in seno al Comitato piuttosto che con l'intento di redigere puntuali formulazioni legislative.

TITOLO I. *Disposizioni generali (artt. 1-7)*

Nell'ambito della determinazione delle finalità, funzioni, ed autonomia delle Università, dovrebbe essere fatta molto più chiaramente risaltare la responsabilità dell'Università come sede principale, anche se non esclusiva, della ricerca scientifica spontanea di base e di quella orientata per grandi temi collegati alle esigenze fondamentali della società civile. E dovrebbe, altresì, essere affermata la necessità del determinante contributo della Università all'avvio ed al sostegno di un processo di educazione permanente di tutti i cittadini, principio da enunciare in sede di disposizioni generali per il suo rilevante significato innovativo e per la fecondità delle applicazioni di cui è suscettibile, e non da confinare unicamente in norme ulteriori disciplinanti strutture specifiche dell'ordinamento universitario (art. 8, secondo comma).

Sempre in questa sede, in coerente applicazione del principio autonomistico, si dovrebbe trarre dal concetto di autonomia la precisa conseguenza che gli statuti dei singoli atenei sono emanazione diretta (mediante decreto rettorale) della volontà del singolo corpo universitario, salvo l'obbligo di comunicazione tempestiva dell'atto in cui essa si concreta alla autorità amministrativa centrale competente, per l'eventuale esercizio del potere di annullamento e per la motivata richiesta di riesame e di modifica, competenze di controllo da collegare al conforme parere dell'organo garante, sul piano nazionale dell'autonomia universitaria (Consiglio nazionale universitario).

A maggior ragione tale coerenza – come già rilevato nelle osservazioni di principio della presente relazione – dovrebbe produrre i suoi effetti a proposito della disciplina prevista per le cosiddette Università libere, i cui statuti sono invece pienamente soggetti a vigilanza e tutela governativa.

Sempre in questa sede sembrerebbe contrastare con la ribadita visione della autonomia delle singole sedi universitarie, una norma rigida ed uniforme come quella relativa all'anno accademico, mentre in suo luogo andrebbe collocata per la sua grande portata generale la disposizione di cui al titolo IX (art. 53) sulla collaborazione universitaria internazionale.

TITOLO II. *Strutture della ricerca e dell'insegnamento (artt. 8-19)*

Pur nel pieno accordo con la norma che vede il dipartimento costituire la fondamentale struttura dell'Università, per evitare il suo sorgere in una prospettiva rigida che finirebbe per ricalcare sotto nome nuovo realtà tradizionali, sembra opportuno

prevedere la possibilità di far nascere dipartimenti non legati ad una tipologia d'obbligo (art. 8, terzo comma), ma capaci di coprire, pur in via temporanea, le esigenze di ricerca squisitamente interdisciplinare che tanta importanza hanno anche ai fini della formazione dei ricercatori. Sempre per evitare la rigidità di sperimentazione delle strutture dipartimentali, si dovrebbe sopprimere il vincolo quantitativo previsto dall'art. 9 che toglie alle Università la possibilità di costruire più di un dipartimento per lo stesso settore di ricerca e di insegnamento.

Nel presupposto di una realtà dipartimentale che sorge per rispondere ad esigenze di efficienza sostanziale del lavoro universitario, non dovrebbe esservi spazio per una valutazione di merito discriminante come quella prevista dal provvedimento circa il giudizio di idoneità attribuito al Consiglio nazionale universitario per determinare i dipartimenti presso i quali può essere conseguito il dottorato di ricerca (art. 19, terzo comma).

Nel quadro normativo offerto dal presente titolo del disegno di legge occupa un posto di grande rilievo la norma relativa al valore legale su tutto il territorio nazionale dei titoli di laurea e di diploma conferiti dalle Università.

A questo proposito si esprima il voto che anche ai suddetti titoli venga attribuito un valore di certificazione del corso di studi compiuti e non un significato discriminante agli effetti dell'accesso sia agli esami di concorso per il pubblico impiego, sia agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

La modifica suggerita comporta ovviamente la necessità di inserire la precisa dichiarazione di un impegno del legislatore a stabilire una nuova ed organica disciplina dei concorsi e delle carriere pubbliche nonché degli esami di Stato per l'esercizio delle professioni libere, disciplina che dovrebbe trovare nel provvedimento in esame una immediata esplicitazione di criteri e principi direttivi di delega da svolgere successivamente, in puntuali termini di tempo, mediante strumenti normativi delegati. Tale modifica comporta inoltre una esigenza di revisione del disposto dell'art. 18, primo comma, che limita ai laureati la possibilità di accedere ai corsi annuali di formazione pedagogica e didattica da organizzare presso le Università, corsi che dovrebbero concludersi con una prova di accertamento avente valore di esame di Stato per la abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento secondario.

TITOLO III.

Docenti (artt. 20-30)

Nell'ambito delle norme che disciplinano la posizione dei docenti universitari, non può tacersi l'esigenza di fondo di incentivare l'entrata e la permanenza in carriera di persone particolarmente dotate. Pertanto, sembra conveniente auspicare l'inseri-

mento, in aggiunta a quanto già previsto (art. 20, terz'ultimo comma), di ulteriori forme di incentivazione morale e materiale per i docenti che, avendo superato positivamente la valutazione prevista dall'art. 23, abbiano dato valide prove del loro particolare e distinto contributo al progresso della ricerca e della didattica.

Circa la nuova figura del docente associato, appare utile, sempre ai fini di una realistica prospettiva di funzionalità del lavoro universitario, prevedere una maggiore possibilità di collaborazione nei dipartimenti dei docenti associati stessi, abolendo il vincolo numerico stabilito dall'art. 30, primo comma. Occorrerebbe, inoltre, sopprimere la disposizione (stesso articolo, stesso comma) relativa alla non rinnovabilità immediata dei contratti di associazione.

TITOLO V.

Studenti (artt. 35-40)

Dato il grandissimo rilievo giustamente attribuito nel disegno di legge al significato generale delle modalità di esercizio del diritto allo studio, sembrerebbe opportuno arricchire, attraverso il ricorso alle tecniche creditizie, la gamma delle misure di sostegno già previste dall'art. 35. Si potrebbe a questo proposito inserire la concessione da parte di appositi fondi di rotazione a scala regionale (costituiti con concorso di istituti bancari e assicurativi) di prestiti di onere a tasso agevolato, con durata, ammontare, modalità di erogazione stabiliti dai rispettivi Consigli regionali, previo parere di Comitati regionali universitari di cui si fa cenno in seguito.

In particolare, per i lavoratori studenti l'erogazione di questi prestiti, tenendo conto della loro particolare posizione, potrebbe essere ulteriormente incentivata anche mediante la partecipazione dei fondi gestiti dalle Opere universitarie.

Per rendere effettiva la dichiarazione di intenzioni del legislatore, nel senso di un impegno delle Università ad organizzare forme di attività didattica e di ricerca aventi dignità pari a quella dei corsi ordinari e destinazione specifica a favore degli studenti lavoratori e dei lavoratori studenti, appare indispensabile l'assegnazione di risorse finanziarie apposite nei singoli bilanci di ateneo e la legittimazione degli organi regionali ad erogare finanziamenti aggiuntivi, vincolati ai precisi scopi suddetti.

Sempre in questa prospettiva, sembrerebbe inoltre opportuno prevedere una partecipazione più incisiva degli organi regionali nella promozione, nel coordinamento e nella gestione delle attività dirette alla realizzazione, non solo e non tanto del diritto allo studio, ma alla formazione continua.

A questa delineazione di un preciso impegno ad attuare il diritto allo studio, inteso nel suo più ampio significato, è certamente auspicabile che corrisponda una piena assunzione di consapevolezza e di responsabilità da parte dei diretti interessati e

beneficiari, pur nell'ambito della complessa situazione in cui si vengono a trovare coloro i quali debbono assommare l'attività di studio e quella di lavoro.

TITOLO VI.

Organi di governo (artt. 41-48)

Le norme del presente titolo si pongono al centro dei problemi posti dal governo delle Università.

In esse si ravvisa, quindi, l'opportunità, pur convenendo sul loro insieme, di tentare un avvio di applicazione di quella nozione di partecipazione in senso ampio precedentemente richiamata, onde avviare quel fecondo dialogo fra Università e società che è una delle esigenze di fondo della riforma.

Appare pertanto utile suggerire a livello delle singole Regioni, l'istituzione di un organismo capace di raggiungere tale specifico obiettivo, configurato naturalmente in modo da non arrecare pregiudizio alla autonomia delle singole Università.

In questo ordine di idee, dunque, presso ogni governo regionale potrebbe essere costituito un Comitato regionale universitario, formato dai rappresentanti degli enti locali nei Consigli di ateneo della Regione, dai Rettori, da un certo numero di esperti nominati dal Consiglio regionale, sentite le organizzazioni economiche e sindacali e presieduto dal Presidente della Giunta regionale.

Tale Comitato dovrebbe:

a) formulare orientamenti e proposte sui problemi universitari della Regione;

b) esprimere pareri obbligatori sui bilanci preventivi degli atenei e sui progetti di programmi quinquennali di sviluppo di ateneo e di regione di cui agli artt. 49 e 52 del disegno di legge. Le giunte ed i consigli di ateneo dovrebbero essere tenuti a motivare l'eventuale non accoglimento di tali pareri.

Onde evitare la formazione di un'attenta pubblica opinione su questi temi, tutti gli atti dei suddetti Comitati dovrebbero avere congrue forme di pubblicità.

Per quanto attiene all'organo nazionale di coordinamento generale delle autonomie universitarie (Consiglio Nazionale universitario, art. 48, terzo comma) sembrerebbe innanzi tutto quanto mai opportuno, proprio in rispondenza alla sua natura, prevederne affidata la presidenza per via di elezione ad un suo membro.

Ancora più rilevante, a questo livello nazionale, sembra però la mancanza, delle norme in esame, di un qualsiasi tentativo di avviare un funzionale rapporto in termini di identificazione di linee programmatiche e di coordinamento di impegni relativi tra la ricerca universitaria e la ricerca extra-universitaria.

Sicché – salva la individuazione di una sede normativa collegata alla presente – non dovrebbe trascurarsi l'opportunità di un tentativo di istituzionalizzazione di tale rapporto. Data la sua altissima rilevanza politica generale, si potrebbe quindi suggerire la istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Comitato nazionale, a questo proposito, formato, oltre che da una rappresentanza del Consiglio nazionale universitario (comprendente naturalmente le sue componenti extra-universitarie e, in particolare, i rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche), da una rappresentanza dei Comitati regionali universitari proposti e da un certo numero di esperti designati di intesa tra il Ministro della ricerca scientifica ed il Ministro del Bilancio, in modo da abbracciare tutto l'arco degli enti e degli organismi che svolgono attività di ricerca.

Tale Comitato dovrebbe:

a) formulare proposte al Governo in materia di coordinamento tra la ricerca universitaria ed extra-universitaria;

b) fornire elementi al Consiglio nazionale universitario per la ripartizione delle dotazioni e per la predisposizione degli indirizzi di politica universitaria in funzione delle esigenze di sviluppo del Paese;

c) esprimere le proprie valutazioni sul progetto di programma quinquennale universitario nazionale, sempre per quanto attiene allo sviluppo della ricerca scientifica ed al coordinamento tra ricerca universitaria e ricerca extra-universitaria.

TITOLO VII.

Programmazione e sviluppo (artt. 49-51)

Le norme in oggetto non presentano esigenze di emendamento, all'infuori di quelle che scaturiscono dal coordinamento necessario con le modifiche precedentemente suggerite, per la partecipazione alla formulazione dei programmi di ateneo, di regione e nazionale, dei Comitati regionali universitari e del Comitato nazionale di coordinamento tra la ricerca universitaria e la ricerca extra-universitaria.

TITOLO VIII.

Gestione contabile (art. 52)

La norma in cui si concreta questa disciplina potrebbe suggerire una sua integrazione per ciò che concerne la composizione del Collegio dei revisori dei conti, istituito presso ogni Università per il controllo contabile sulla gestione dell'ateneo.

Dei tre membri di cui esso è composto, tutti di estrazione governativa, più opportunamente uno dovrebbe essere di nomina dei Governi regionali.

A tale notazione potrebbe aggiungersi quella di un maggior margine di determinazione da parte dei dipartimenti quanto alla necessità della autorizzazione preventiva della Giunta di ateneo per le spese di loro competenza.

TITOLO IX.

Collaborazione internazionale (art. 53)

Il problema della collaborazione universitaria internazionale, come già suggerito, dovrebbe essere ricompreso nella tematica di cui alle disposizioni generali del titolo I.

TITOLO X.

(Disposizioni transitorie e speciali (artt. 54-84))

Dal punto di vista del progresso economico e civile, che non può non essere proprio al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, l'abbondante materia disciplinata nelle norme di questo titolo, suscita esigenze di precisazione soprattutto nella direzione delle modalità previste per l'eccezionale, rapida esigenza di ampliamento del ruolo dei docenti.

In proposito, per assicurare il necessario equilibrio tra le innegabili esigenze di reclutamento e quelle insopprimibili della qualificazione scientifica e didattica dei nuovi docenti, sembrerebbe opportuno suggerire:

a) la limitazione del collocamento di diritto nel ruolo dei docenti universitari, previsto dall'art. 61 del disegno di legge, ai vincitori di concorso a posto di professori aggregato e a coloro che siano stati compresi in una terna di vincitori di concorso a cattedra universitaria, anche non più valida per decorso dei termini di chiamata;

b) i concorsi "speciali" di cui all'art. 62 del disegno di legge, non dovrebbero differire dai concorsi ordinari per quanto concerne le modalità del loro svolgimento. La legittimazione a parteciparvi dovrebbe essere limitata a coloro che siano in possesso di maturità conseguita in un concorso a cattedra, ovvero, in possesso di libera docenza, abbiano da almeno un triennio responsabilità di insegnamento ufficiale presso facoltà o scuole universitarie.

TITOLO XI.

Disposizioni finanziarie (artt. 85-97)

Dall'analisi delle norme comprese in questo titolo del disegno di legge, le quali recano le previsioni annuali di spesa dall'anno in corso all'anno 1977, distinte per le varie direttrici di stanziamento (ma purtroppo incomplete), si trae il convincimento che il grado di attendibilità delle previsioni stesse, non sia tale da offrire sicuri elementi di valutazione complessiva.

Nell'ambito di questa situazione di indeterminazione, sembra però possibile individuare alcuni gravi squilibri nella coerenza interna della distribuzione di spesa prospettata. In particolare, appaiono carenti nel quadro generale prefissato, gli stanziamenti previsti per il sostegno della ricerca scientifica e per la funzionalità generale delle strutture universitarie. Il rilievo riceve maggiore peso dal raffronto tra l'incidenza di questa spesa e quella delle spese previste per l'attuazione del diritto allo studio, la cui incentivazione si tradurrà indubbiamente in un crescente utilizzo dell'attrezzatura scientifico-didattica delle Università da parte della collettività.

TITOLO XII.

Disposizioni finali (artt. 97-98)

L'unico suggerimento che suscita la disposizione relativa alla Commissione di verifica e di coordinamento prevista dall'art. 97, la quale, sino alla costituzione del Consiglio nazionale universitario, eserciterà le funzioni attribuite a tale organo, attiene all'opportunità di adeguarne i criteri di composizione a quelli previsti dall'art. 48 del disegno di legge per il Consiglio medesimo.